



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA BASILICATA

# **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016**

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 15 del 15 ottobre 2020



## Sommario

Art. 1 – Premessa.....	2
Art. 2 – Istituzione dell’Elenco degli operatori economici .....	3
Art. 3 – Struttura.....	3
Art. 4 – Soggetti.....	4
Art. 5 – Requisiti .....	5
Art. 6 – Richiesta di iscrizione .....	5
Art. 7 – Validità dell’Elenco, durata, variazione ed aggiornamento dell’iscrizione.....	8
Art. 8 – Cancellazione dall’Elenco .....	8
Art. 9 - Informazioni generali.....	9
Art. 10 – Criteri di individuazione degli operatori economici.....	9
Art. 11 – Trattamento dati personali.....	10
Art. 12 – Pubblicità.....	11

### Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento tiene conto:

- del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- dello Statuto e del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;
- del DPR n. 254/2005 recante il “*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio*”;
- dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, recante le norme per l’ “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (nel prosieguo anche “Codice”);
- delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i.) approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n.4 del 18 gennaio 2019 (nel prosieguo anche “Regolamento acquisizioni”);



### **Art. 2 – Istituzione dell’Elenco degli operatori economici**

1. È istituito presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (nel prosieguo “Camera”), un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo “Elenco”).
2. L’Elenco è l’archivio nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici, ne abbiano fatto richiesta di iscrizione secondo le modalità e nelle forme indicate dal presente Regolamento e che la Camera, a seguito di istruttoria, ritenga idonei per l’iscrizione.
3. L’inclusione delle imprese nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento.
4. La Camera non è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti e resta ferma la facoltà per la Camera di interpellare anche operatori economici non iscritti all’Elenco.
5. L’Elenco è utilizzato dalla Camera:
  - a) nella scelta dell’operatore economico verso il quale procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
  - b) nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure negoziate per l’affidamento ai sensi e nei casi previsti dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016;
  - c) nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure negoziate per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi secondo le regole procedurali di cui all’art. 63 del medesimo decreto.
6. Resta, comunque, fermo il vigente quadro normativo sugli obblighi di ricorso alle eventuali convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ovvero di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, ivi incluso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a..
7. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, integrate o abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, anche transitorie.

### **Art. 3 – Struttura**

1. La tenuta e la gestione dell’Elenco sono affidate al Provveditore della Camera in qualità di Responsabile del Procedimento.
2. L’Elenco degli operatori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:
  - Sezione I: Fornitori di beni;
  - Sezione II: Prestatori di servizi;
  - Sezione III: Esecutori di lavori.



3. Nell'ambito di ciascuna sezione l'Elenco è articolato in categorie di specializzazione secondo la tabella in Appendice.
4. Per la Sezione III inoltre è prevista la suddivisione in classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato tenendo conto dei requisiti posseduti.
5. L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore.

#### **Art. 4 – Soggetti**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice.
2. Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale componente di un consorzio ovvero di un raggruppamento, come componente di più di un Consorzio stabile; è fatto divieto al consorzio stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di affidamento, per cui:
  - i consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell'Elenco ed in tal caso non possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;
  - i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei contratti; in queste ipotesi le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente.
3. Gli operatori economici di cui al comma 1 possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, per più categorie, con le seguenti limitazioni:
  - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
  - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
  - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco;
  - solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo – che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.
4. E' vietata qualunque modifica del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell'Elenco; la modifica comporta la cancellazione dall'Elenco.



### **Art. 5 – Requisiti**

1.           Requisiti di ordine generale:
  - a)           Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero iscrizione ai registri/ordini professionali relativi al titolo posseduto;
  - b)           Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e assenza di ogni altra condizione ostativa, ivi compresa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
  - c)           essere in regola con il pagamento del diritto annuale al Registro Imprese, ove dovuto.
2.           Requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale:
  - a)           Esclusivamente per gli affidamenti relativi ad acquisizioni di lavori, gli operatori economici dovranno anche dimostrare il possesso di attestazione SOA rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori, analoghi a quelli relativi alla classe di iscrizione richiesta, eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

### **Art. 6 – Richiesta di iscrizione**

1.           Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo precedente.
2.           La richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte secondo il modello allegato al presente Regolamento (**ALLEGATO 1**), redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel quale si dichiara:
  - a)           l'iscrizione al Registro delle imprese ovvero ai registri/ordini professionali relativi al titolo posseduto;
  - b)           l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - c)           l'assenza di ogni altra condizione ostativa, ivi compresa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (cosiddetto divieto di *pantouflage* o *revolving doors*);
  - d)           in applicazione dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera della Basilicata competenti in relazione ai predetti procedimenti e, per quanto di propria conoscenza, l'assenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera della Basilicata anche con riferimento ai soci, agli amministratori e/o



ai dipendenti della persona giuridica rappresentata;

e) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale al Registro Imprese, ove dovuto;

f) per l'iscrizione nella categoria degli esecutori di lavori:

- di essere in possesso dell'attestazione SOA rilasciato dagli Organismi abilitati;

ovvero

- l'importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco con distinzione per ogni categoria di iscrizione;

3. Inoltre, nei casi in cui si chiedi l'iscrizione di strutture costituite da più soggetti (Consorzio, Raggruppamenti temporanei di concorrenti, Gruppi o studi associati), il rappresentante del Consorzio/Raggruppamento/Gruppo/Studio associato dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio/Raggruppamento/Gruppo/Studio associato;
- quali imprese/professionisti costituiscono il Consorzio/Raggruppamento/ Gruppo/Studio associato.

4. La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di rappresentanza e firmata digitalmente oppure sottoscritta nell'originale scansionato e corredato da copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

5. Nella richiesta d'iscrizione l'operatore economico dovrà dichiarare le categorie di specializzazione di proprio interesse, spuntandole sull'APPENDICE che dovrà essere controfirmata e allegata alla stessa, e, nel solo caso dei lavori, anche il proprio livello di qualificazione.

6. Ai fini dell'istruttoria per l'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione telematica delle domande al Protocollo dell'Ente e si procederà alla valutazione delle istanze nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa.

7. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco non saranno considerate ammissibili le richieste con dichiarazioni parziali o prive di sottoscrizione.

8. La richiesta di iscrizione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà pervenire su documento informatico alla casella di posta elettronica istituzionale certificata della Camera (pec: [cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it)), riportando obbligatoriamente quale oggetto della stessa la dicitura: "**Richiesta di iscrizione Elenco Operatori Economici**".

9. La Camera, per ciascuna richiesta di iscrizione, verifica in ogni caso l'idoneità dell'operatore economico ovvero la rispondenza tra la categoria di iscrizione indicata nella stessa e le attività denunciate al Registro delle Imprese, procede, inoltre, al controllo a campione degli altri requisiti dichiarati con le seguenti modalità:



- a) verifica del 20%, con arrotondamento all'unità superiore, delle istanze pervenute per l'iscrizione nella singola categoria relativamente alla prima istituzione,
  - b) il medesimo criterio di cui al punto a) sarà applicato anche per tutte le istanze pervenute mensilmente,
  - c) il campione sarà selezionato mediante sorteggio, del cui esito sarà conservata specifica documentazione.
10. Nel caso di richiesta incompleta o irregolare o nel caso in cui il Provveditore ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico integrarla e/o regolarizzarla ovvero fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato dall'ente o, in mancanza, entro dieci giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
11. In difetto di elementi ostativi, il Provveditore procede all'inserimento nell'Elenco con le modalità di cui all'art.6 in conformità alla richiesta, dandone comunicazione all'operatore economico entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione.
12. Entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione, l'Amministrazione procederà al rigetto della stessa dandone comunicazione motivata all'operatore economico, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione della richiesta,
  - mancato possesso di uno solo dei requisiti di cui al predetto art.4,
  - allorché la documentazione richiesta a comprova dei requisiti dichiarati non confermi il possesso anche di uno solo di essi,
  - in presenza di ogni altra causa di inammissibilità della stessa.
13. Tutte le comunicazioni relative all'Elenco avverranno in modalità telematica, esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
14. In esito alla positiva verifica dell'istanza e della documentazione, si provvederà alla redazione di un Elenco generale degli operatori economici, che sarà pubblicato sul sito internet della Camera nella sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti" e mensilmente aggiornato.
15. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici e non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte della Camera in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali fare affidamenti ai sensi dell'art.36 del Codice mediante procedura negoziata o affidamento diretto.
16. L'inclusione nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese iscritte.



### **Art. 7 – Validità dell’Elenco, durata, variazione ed aggiornamento dell’iscrizione**

1. L’Elenco ha validità a tempo indeterminato salvo sopravvenute variazioni normative o disposizioni regolamentari dell’Ente.
2. Il Provveditore, ai fini della prima istituzione, esamina le domande di iscrizione degli operatori pervenute entro la fine del mese successivo alla pubblicazione dell’avviso, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, facendo fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo relativo alla posta elettronica certificata.
3. Durante il corso di validità dell’Elenco, il Provveditore inserisce, con cadenza mensile gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e che, a seguito di istruttoria, risultano in possesso di tutti i requisiti necessari.
4. Ai fini dell’aggiornamento mensile dell’Elenco in corso di validità di cui al precedente comma, saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo le domande di iscrizione che perverranno entro l’ultimo giorno di ciascun mese.
5. L’iscrizione all’Elenco non è soggetta a riconferma, ha durata dalla data di inserimento fino all’eventuale termine di validità dell’Elenco.
6. Ciascun operatore economico è comunque tenuto a richiedere tempestivamente, a mezzo pec, l’aggiornamento della propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all’elenco, nonché ai requisiti e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
7. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie di specializzazione e, nel solo caso dei lavori, anche ad altri livelli di qualificazione.

### **Art. 8 – Cancellazione dall’Elenco**

1. L’operatore economico che ha conseguito l’iscrizione all’Elenco può, in qualsiasi momento, chiedere alla Camera di essere cancellato dall’Elenco medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.
2. E’, invece, disposta la cancellazione d’ufficio e conseguente esclusione dall’Elenco:
  - a) nel caso di accertata dichiarazione mendace in merito ad uno o più requisiti d’iscrizione;
  - b) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, o di comunicazione da parte dell’iscritto, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione o qualora sopraggiunga una delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del Codice, compresa l’inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
  - c) nel caso di cui all’art.3 punto 4 del presente Regolamento;
  - d) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità



nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.) ovvero per aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o per aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, secondo motivata valutazione della stazione appaltante;

- e) per mancata presentazione di offerta a seguito di n. 2 inviti nel biennio, senza fornire adeguata motivazione in merito.
3. L'impresa non può presentare nuova domanda di iscrizione all'Elenco prima che sia decorso un periodo di un anno dal provvedimento di cancellazione per le motivazioni di cui al comma 2.

#### **Art. 9 - Informazioni generali**

1. Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria, la stessa andrà indicata, quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione inerente l'iscrizione all'Elenco, nell'apposita sezione della domanda di iscrizione.
2. L'iscrizione nell'elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

#### **Art. 10 – Criteri di individuazione degli operatori economici**

1. Fermo restando l'obbligo per la Camera di avvalersi delle eventuali Convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la stessa si riserva la facoltà di avvalersi dell'Elenco anche nel caso di ricorso al mercato elettronico ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) ovvero di utilizzo del sistema informatico di e-procurement di titolarità del MEF in modalità Application Service Provider (ASP), per ordini diretti (OdA), ovvero per avviare una trattativa privata o una richiesta di offerta (Rdo).
2. La Camera si riserva la facoltà di interpellare anche operatori economici non iscritti all'Elenco.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento acquisizioni in merito all'applicazione del principio di rotazione, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, anche mediante sorteggio.
4. Nel solo caso in cui il suddetto sorteggio non venga effettuato attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), l'Amministrazione renderà tempestivamente noto la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.



5. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito ovvero nella documentazione di gara.

### **Art. 11 – Trattamento dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati e le informazioni acquisiti in relazione all'istituzione e alla gestione dell'Elenco in questione saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, con sede in Potenza in C.so XVIII Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411 – Pec: [cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it).
3. La Camera ha nominato un Data Protection Officer (DPO), i cui riferimenti sono:
  - tel. 0971412111
  - indirizzo mail: [dpo@basilicata.camcom.it](mailto:dpo@basilicata.camcom.it),
  - indirizzo PEC: [dpo@pec.basilicata.camcom.it](mailto:dpo@pec.basilicata.camcom.it)
4. I dati personali acquisiti in relazione all'istituzione e alla gestione dell'Elenco saranno conservati per tutta la validità dello stesso, nonché, dopo l'eventuale cancellazione:
  - per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento;
5. I dati personali acquisiti in riferimento all'istituzione e alla gestione dell'Elenco potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
  - Enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese;
  - Società del sistema camerale (come, a titolo esemplificativo, InfoCamere S.c.p.a.);
  - Fornitori di servizi informatici (hardware/ software e/o di rete);
  - Autorità giudiziarie;
  - organi di vigilanza interni ed esterni;
  - Azienda speciale ASSET.
6. I dati personali acquisiti in esecuzione della presente procedura non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
7. Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisiti in riferimento all'istituzione e alla gestione dell'Elenco, in qualità di interessati, il GDPR riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e, in particolare, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, quelli di seguito elencati:
  - accesso e copia (art. 15 GDPR): diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare ha in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le relative informazioni. Altresì diritto ad ottenere copia dei dati;
  - rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): in qualunque momento richiedere la rettifica e/o la cancellazione dei dati;



- portabilità dei dati (art. 20 GDPR): nei casi previsti dal GDPR, richiedere ed ottenere i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico e diritto di trasmettere gli stessi ad altro Titolare;
- limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR);
- revoca del consenso: in qualsiasi momento, può essere revocato il consenso eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) (art. 77 GDPR), in caso di violazioni nel trattamento dei dati personali o eventualmente diritto di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 –bis Codice Privacy e ss.mm.ii).

### **Art. 12 – Pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito istituzionale Internet della Camera di Commercio della Basilicata del sito istituzionale della Camera di commercio.